

CONTRATTO DI INSEDIAMENTO

PREMESSO CHE

- la risoluzione del Consiglio Regionale n.239 del 27 luglio 2023 ha approvato il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025;
- il Regolamento generale d'esenzione per categoria di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE L. 187/1 del 26 giugno 2014, dichiara che alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- la "Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia" (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027 - revisione intermedia), registrata sotto il codice SA.109349 (2023/N) approvata con Decisione C(2023)8654 final del 18 dicembre 2023 indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale e per ogni regione i territori eleggibili ai sensi dell'art. 107.3. del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- l'art. 10 "Interventi a carattere strategico" della L.R. 71/2017 al comma 3 definisce le tipologie di interventi per cui è previsto il sostegno regionale;
- con DGR 1145 del 9/12/2014 e successivi atti attuativi si è applicato lo strumento dei "Protocolli di Insedimento" per le aree di Piombino, Massa-Carrara e Livorno;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1173 del 21/10/2024, in attuazione dei documenti di programmazione ed in continuità con i richiamati atti regionali in materia di aree di crisi e degli interventi "Protocolli di Insedimento", ha definito gli indirizzi per l'attuazione di un Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse avente ad oggetto "Nuovi Protocolli di Insedimento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale";
- il decreto dirigenziale n. 26415 del 26/11/2024 ha approvato l'Avviso relativo ai "Nuovi Protocolli di Insedimento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale" (da ora in avanti "Avviso");
- i Nuovi Protocolli di Insedimento di cui al decreto dirigenziale n. 26415/2024 costituiscono una procedura negoziale ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 e dell'articolo 1, comma 4 della della Legge Regionale 12 dicembre 2017 n. 71 e ss.mm.i.i.;
- il decreto dirigenziale n. 1895 del 31/01/2025 istituisce il Nucleo Tecnico di Valutazione delle manifestazioni di interesse presentate a valere sullo strumento agevolativo dei Protocolli di Insedimento (da ora in avanti "CTV");
- in risposta all'Avviso, in data 26/02/2025 l'impresa ARCA.LAB SRL, con sede legale in Campiglia Marittima, Via Largo Della Fiera 21 - cap 57021, codice fiscale 01869910495 PEC: arca.lab.srl@pec.it - ha presentato domanda per la realizzazione di un programma di investimenti denominato "PROGETTO DI INVESTIMENTO E SVILUPPO ARCA.LAB SRL" (acronimo: ARCA.LAB);
- il suddetto programma riguarda la realizzazione di un investimento di importo complessivo pari a 630.994,97 Euro per il quale è previsto un contributo massimo regionale pari a 220.848,24 Euro;
- il NTV, preso atto di tutte le valutazioni ed i pareri tecnici acquisiti in riferimento agli investimenti proposti da ARCA.LAB SRL, in data 29 aprile 2025 ha espresso parere favorevole al finanziamento del suddetto programma, stabilendo il contributo in 220.848,24 Euro e l'investimento complessivo in 630.994,97 Euro;
- con il decreto dirigenziale n. del.....sono stati approvati gli esiti istruttori delle domande ad oggi presentate a valere sull'Avviso di cui al d.d. 26415 del 26/11/2024, con i quali è stato attribuito al programma "PROGETTO DI INVESTIMENTO E SVILUPPO ARCA.LAB SRL" (acronimo: ARCA.LAB)

un punteggio di 15,2 punti ed è stato concesso all'impresa ARCA.LAB SRL un aiuto pari a 220.848,24 Euro per la realizzazione del suddetto programma di investimento "ARCA.LAB", di importo complessivo pari a 630.994,97 Euro; è stato approvato inoltre il presente schema di contratto, che costituisce il "Protocollo di insediamento" (v. paragrafo 6.3.dell'avviso);

CONSIDERATO CHE

- il programma di investimento proposto da ARCA.LAB SRL è di rilevanza strategica per il soggetto proponente in quanto l'azienda con lo stesso prefigura di una propria maggiore capacità di rispondere alla domanda del mercato e di aprire nuovi mercati;
- l'investimento si prefigge l'obiettivo di contribuire alla generazione di un indotto locale rivolto alla gestione e manutenzione degli interventi nel campo della sostenibilità energetica; ampliare e innovare i servizi che la Società fornisce nell'ambito della progettazione, la direzione lavori e la consulenza tecnica rivolta alle imprese che operano nei settori delle costruzioni, dell'industria metalmeccanica e della componentistica navale; attrarre e addestrare personale neo-laureato; potenziare la possibilità da parte delle imprese clienti, operanti nell'indotto e presenti in area PIP, di fruire di personale qualificato, di metodologie di progettazione e di soluzioni in grado di generare nuovo indotto e/o di ampliare la qualità e la quantità di quello presente;
- il programma può contribuire in maniera significativa alla realizzazione di alcuni obiettivi di sviluppo definiti dalla programmazione regionale, prioritariamente quelli individuati dagli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021–2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 nell'ambito dell'obiettivo strategico 15 "Rilanciare la competitività di tutto il sistema regionale", la quale prevede interventi a sostegno della riconversione e riqualificazione industriale nelle aree di crisi, come delineati ulteriormente nel progetto Regionale 2 "Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione";
- l'intervento contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare l'occupazione nei territori dei comuni toscani riconosciuti come "aree di crisi industriale" ai sensi degli atti nazionali vigenti ed in continuità con i precedenti atti assunti dalla Giunta Regionale, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1173 del 21/10/2024;
- in particolare, il programma di investimenti è rivolto all'Area TOS 6 della e Carta degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107.3.c.–che ricomprende l'area dei Comuni di Gavorrano; Grosseto; Magliano in Toscana, Scarlino; Follonica, Campiglia Marittima; Piombino ed è ricompreso nel territorio dell'Area di crisi industriale complessa di Piombino oggetto dell'Accordo di Programma approvato con DGR n 457 del 7 aprile 2015 e sottoscritto in data 7 maggio 2015;

LE PARTI

REGIONE TOSCANA (C.F. 01386030488) con sede in Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze, nella persona del Responsabile del Settore "Politiche di sostegno alle imprese" della Direzione "Attività Produttive", Dott.ssa Serena Modric, nata a il, Codice Fiscale.....

E

L'IMPRESA ARCA.LAB SRL, C.F. 01869910495, avente sede legale in Campiglia Marittima, Via Largo Della Fiera 21 - cap 57021, costituita il 19/04/2017, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno Livorno in data 26/04/2017 con il n. LI - 233077., rappresentata dal sig....., nato ae residente in-....., Codice Fiscale

STABILISCONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente Contratto di insediamento, costituisce Protocollo di Insediamento tra la Regione Toscana ed il beneficiario ARCA.LAB SRL, definisce gli obblighi assunti dai contraenti per l'attuazione del programma "*PROGETTO DI INVESTIMENTO E SVILUPPO ARCA.LAB SRL*" (acronimo: ARCA.LAB)
2. Il Programma di investimenti proposto deve essere integralmente realizzato così come da scheda tecnica di programma.

Articolo 2 – CONTRIBUTO REGIONALE

1. La Regione Toscana contribuisce all'attuazione del Programma di cui all'articolo 1, attraverso l'erogazione di un finanziamento dell'importo massimo di 220.848,24 Euro duecentoventimilaottocentoquarantotto/24) in favore del soggetto di cui all'articolo 3 secondo quanto specificato nel piano finanziario previsto nella scheda tecnica di programma.

Articolo 3 – BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE

1. Il soggetto che attua il Programma e che per le sue spese beneficia del contributo di cui all'articolo 2 è:

ARCA.LAB SRL C.F. 01869910495, avente sede legale in Campiglia Marittima, Via Largo Della Fiera 21 - cap 57021), costituita il 19/04/2017, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA della Maremma e del Tirreno in data 26/06/2017 con il n. LI – 203077.

Articolo 4 – LE ATTIVITÀ A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il soggetto di cui all'articolo 3 si impegna, ai sensi dell'Avviso a realizzare le attività specificate nel Programma di investimenti definitivo di cui all'Allegato 1 al presente contratto.

Articolo 5 – OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO E DELLA REGIONE TOSCANA

1. Nel rispetto dei principi derivanti dai Regolamenti UE n. 2014/651 e 2013/1407, dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dall'Avviso di cui al decreto dirigenziale n.26415 del 26/11/2024, è tenuto a:

a) realizzare:

1) almeno il 70% dell'investimento ammesso;

2) l'incremento occupazionale dichiarato nella manifestazione d'interesse. L'eventuale mancato raggiungimento dell'occupazione aggiuntiva (oggetto di valutazione) comporta una decurtazione corrispondente al 5% per ogni unità di personale non incrementata.

b) completare l'investimento conformemente agli obiettivi contenuti nel Progetto che deve concludersi entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione con possibilità di proroga di 6 mesi;

c) rendicontare, entro 30 giorni successivi alla conclusione del Progetto, le spese ammissibili effettivamente sostenute nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della manifestazione di interesse ed il 24° mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto, con possibile eventuale proroga di massimo 6 mesi, previa specifica istanza;

d) curare la conservazione, per i dieci anni successivi all'erogazione del saldo finale da parte della Regione Toscana, della documentazione amministrativa, contabile/fiscale e degli elaborati tecnici relativamente agli interventi realizzati. A tale fine, a corredo della domanda di erogazione del saldo, il beneficiario propone alla Regione Toscana, che le autorizza, le modalità di archiviazione e di accesso alla documentazione in questione per il tempo rimanente.

In ogni caso, tale documentazione viene distinta e separata dagli altri atti di amministrazione generale del beneficiario e viene archiviata in modo da essere rapidamente e facilmente consultabile.

Nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte al progetto finanziato, l'archiviazione garantisce che le voci di spesa ammesse a finanziamento siano distinte da quelle non di pertinenza dell'intervento agevolato.

Analogo trattamento deve essere assicurato per voci di spesa considerate ammissibili entro determinati limiti, o proporzionalmente ad altri costi (es.: spese di progettazione, acquisto area, acquisto immobili, ecc.).

La documentazione in questione, deve essere conservata sotto forma di originali o di copie dichiarate conformi all'originale dai Legali Rappresentanti, o da loro designati procuratori speciali, delle rispettive imprese in forza degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 su supporti comunemente accettati.

Ai fini del controllo, la documentazione di cui sopra deve essere accessibile senza limitazioni alle persone ed agli organismi preposti dalla Regione Toscana a tale funzione, per il tempo suindicato.

e) rispettare quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998, dalla Delibera della Giunta n. 1173/2024, dalla Legge Regionale 12 dicembre 2017 n. 71, dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (*"Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"*, c.d. *"Decreto dignità"*), dalla Decisione della Giunta Regionale n. 18 del 22/07/2019 (*"Modalità applicative degli articoli 5 e 6 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" (c.d. Decreto dignità)"*), dall'Avviso, dal presente contratto e dalla normativa vigente, e pertanto mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del progetto e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento
- investimento oggetto dell'intervento;
- DURC regolare (ad eccezione dell'irregolarità sanata entro 15 giorni successivi alla contestazione da parte della Regione Toscana o dell'organismo intermedio);
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;
- rispetto della normativa antimafia;
- rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro;

f) mantenere per cinque anni successivi all'erogazione del saldo (in caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine è tre anni) le condizioni di seguito indicate:

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
- investimento oggetto dell'intervento;
- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
- stato di impresa attiva;
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana - con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
- l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione previsto come obbligatorio dai criteri di ammissione e valutazione (paragrafo 6.2.1. lettera h e Allegato "Ammissibilità delle spese e

rendicontazione”, par. 2.2.)

ed inoltre:

- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
- non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso;
- non effettuare una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell’attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell’operazione, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;

g) vigilare affinché, per quanto riguarda i prototipi utilizzabili per scopi commerciali siano applicate le regole stabilite dalla normativa europea sugli Aiuti di Stato;

h) comunicare immediatamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante l’attuazione del Programma e relativa ai requisiti dichiarati dai soggetti Beneficiari in fase di manifestazione d’interesse alla realizzazione del Progetto di investimenti di cui all’articolo 1;

i) rispettare l’attuazione del Progetto di investimenti secondo i tempi e le scadenze previste dal cronoprogramma di cui allo stesso e del suo necessario aggiornamento;

l) comunicare tempestivamente, mediante PEC, al Responsabile del Procedimento e a Sviluppo Toscana S.p.A. l’eventuale rinuncia al contributo regionale;

m) apporre lo stemma di colore rosso della Regione Toscana su tutto il materiale divulgativo inerente il programma di investimenti finanziato, previa autorizzazione da richiedersi secondo lo schema disponibile alla pagina <http://www.regione.toscana.it/regione/statuto/stemma>.

Nel rispetto dei principi derivanti dalla normativa vigente, la Regione Toscana, tramite l’organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.:

a) svolge gli adempimenti di propria competenza secondo quanto previsto dall’Avviso e dal presente contratto;

b) liquida i contributi secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 8 del presente contratto.

Articolo 6 – DURATA

1. Il Programma di investimenti deve essere realizzato e ultimato nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed il 24° mese successivo alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione, con possibile eventuale proroga di massimo 6 mesi, previa specifica istanza.

Articolo 7 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. La rendicontazione delle spese sostenute, finalizzata all’erogazione del contributo concesso, deve essere svolta secondo i criteri stabiliti dall’Avviso e dall’allegato “*Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione*” approvato con decreto dirigenziale n. 26415 del 26 novembre 2024 e si articola come di seguito dettagliato:

a) presentazione della domanda di anticipazione (facoltativa) fino al 30% del contributo ammesso, entro 9 mesi dal termine ultimo di realizzazione del progetto e dietro presentazione (obbligatoria) di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dal par. 8.2.1 dell’Avviso;

b) presentazione della domanda a SAL (facoltativa) a seguito della realizzazione di spese pari ad almeno il 30% degli investimenti oggetto del contributo, entro 12 mesi dalla stipula del contratto, con le seguenti modalità:

- attraverso asseverazione delle spese sostenute da parte di un revisore legale (V. par. 8.2.2 dell’Avviso);
- in forma semplificata tramite istanza sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato)

sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con richiesta di acconto fino al 40% del contributo richiesto a titolo di stato avanzamento lavori, presentando contestualmente la relativa rendicontazione di spesa sul sistema informativo dell'organismo intermedio (V. par. 8.2.2 dell'Avviso). Il completamento dei controlli sulla dichiarazione e la liquidazione del rimanente importo, ovvero il recupero di quanto erogato in caso di parziale o totale inammissibilità delle spese, è rinviato a data successiva, ma comunque entro l'erogazione del saldo.

c) presentazione della domanda a titolo di saldo mediante:

- asseverazione delle spese sostenute da parte di un revisore come dettagliato al par. 8.2.3 dell'Avviso.
- in forma semplificata tramite istanza sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 del contributo richiesto a titolo di saldo.

La domanda a titolo di SAL/SALDO mediante revisore legale deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.A. unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione della causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisca (normativa antiriciclaggio) come indicato nell'allegato "Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione" sopra richiamato.
- documentazione finalizzata alla verifica dell'incremento occupazionale.

La documentazione delle spese deve essere inserita nell'apposito portale informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. previa richiesta di apposite credenziali di accesso.

Articolo 8 – MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo regionale di cui all'articolo 2 avviene su istanza del legale rappresentante o del designato procuratore speciale della società ARCA.LAB SRL

La polizza fideiussoria relativa alla richiesta di anticipo deve essere rilasciata utilizzando il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione.

La garanzia deve coprire capitale, interessi ed interessi di mora, ove previsti, e le spese della procedura di recupero, coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche, e garantire il 100% dell'anticipo richiesto.

Detta garanzia può essere prestata da banche, da imprese di assicurazione di cui alla Legge n. 348/1982, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex articolo 106, autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale in Italia.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, Sviluppo Toscana S.p.A. può richiedere un'attestazione della validità delle stesse al soggetto garante.

La garanzia deve essere valida fino alla data di rendicontazione del saldo del progetto finanziato, maggiorato di ulteriori sei mesi. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al Fideiussore da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per ulteriori 2 semestralità (scadenza di cui sopra maggiorata di 12 mesi).

Qualora ne ricorrano le condizioni, Sviluppo Toscana S.p.A. può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al Contraente beneficiario del contributo e al Fideiussore.

Il contributo erogato a titolo di SALDO è calcolato sulla base delle spese effettivamente rendicontate e riconosciute ammissibili in seguito alla verifica della documentazione presentata, tenendo conto degli importi precedentemente erogati a titolo di anticipo e/o SAL.

Sviluppo Toscana S.p.A., prima dell'erogazione dei contributi intermedi e prima dell'erogazione a saldo finale, procederà a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi secondo quanto previsto

dall'Avviso e dall'allegato "*Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione*", la coerenza del Programma realizzato rispetto a quello ammesso a contributo, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti sia in fase di verifica intermedia che finale.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, SAL, a saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, e dell'assenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato). E', altresì, verificata la sussistenza di ogni altra condizione ostativa le erogazioni ai sensi dell'Avviso e della normativa vigente. Sviluppo Toscana S.p.A. provvede alla liquidazione dei contributi come di seguito descritto:

a) per l'anticipo entro il termine di 45/quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda
b) per il SAL:

-entro 60/sessanta giorni dalla data di presentazione in caso di rendicontazione ordinaria semplificata,

-entro il termine di 45/quarantacinque giorni dalla data di presentazione in caso di rendicontazione asseverata.

c) per il saldo: 90/novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il termine per la liquidazione può essere sospeso per 30 giorni a fronte di motivate richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti da fornirsi da parte del beneficiario.

La Regione Toscana, direttamente o tramite un organismo opportunamente designato, si riserva di effettuare ispezioni presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare, in qualunque momento, lo stato di attuazione del programma di investimento; la corretta esecuzione delle spese secondo quanto previsto ovvero la rispondenza delle opere, dei beni o dei servizi acquisiti e dichiarati rispetto sia ai documenti di spesa che al Programma approvato; il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente contratto; la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese; il possesso dei requisiti fondamentali per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Le ispezioni in loco sono di norma effettuate dandone congruo preavviso all'impresa beneficiaria, tuttavia, in particolari casi, sono possibili ispezioni anche senza preavviso o con breve preavviso.

Articolo 9 – PROVA DELLA SPESA

1. La prova della spesa è fornita, in conformità all'Avviso ed all'allegato "*Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione*", attraverso i pagamenti effettuati dalle imprese beneficiarie comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, le spese devono essere comprovate da documenti aventi forza probatoria equivalente.

2. Le fatture e i documenti aventi forza probatoria equivalente devono chiaramente riportare in maniera analitica le voci di costo ed il relativo importo oggetto di spesa.

3. La documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa (la contabile del bonifico o altra ricevuta relativa allo strumento di pagamento), deve tassativamente indicare nella causale gli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio).

4. Le fatturazioni fra imprese del raggruppamento temporaneo di prestazioni di servizi e forniture di beni non costituiscono spesa ammissibile al finanziamento.

5. Sugli originali della documentazione fiscale conservata dall'impresa beneficiaria ed attestante il sostenimento dei costi per l'attuazione del Programma (fatture o documentazione probatoria equivalente) deve essere apposto in modo indelebile, a cura di ciascun beneficiario, un timbro di imputazione della spesa recante la dicitura "*Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale*", oltre che del CUP CIPESS e della spesa sostenuta. Nel caso di fatturazione elettronica la riferibilità al progetto, nonché l'eventuale imputazione parziale della spesa, deve risultare dall'oggetto della fattura stessa o essere inserita nel campo note.

6. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

7. Sono considerate ammissibili le spese, di cui all'articolo 2, effettivamente sostenute nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione, con possibile eventuale proroga di massimo 6 mesi, previa specifica istanza.

Articolo 10 – MODIFICHE

1. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 9 (“*Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe*”) dell'Avviso.

Le richieste di variazione, ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- importo totale del progetto;
- i contenuti del progetto;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, nella misura massima del 25% e soltanto per n. 1 volta, previa richiesta di variazione.

Le variazioni dei contenuti del progetto possono essere richieste entro e non oltre 5 mesi precedenti il termine fissato per la conclusione del progetto e sono soggette alla valutazione del NTV.

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A. e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web www.sviluppo.toscana.it, nella sezione dedicata al presente Avviso.

Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, il beneficiario può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini sopra indicati. La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione

2. Sono ammissibili i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. secondo quanto previsto nell'Avviso al paragrafo 9.2.

3. In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione d'impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento - al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'Avviso;

continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dall'Avviso.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Articolo 11 – REVOCHE TOTALI O PARZIALI

1. Si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 15 (“*Revoca dell'agevolazione*”) dell'Avviso.

In particolare, costituiscono causa di decadenza che comportano la revoca totale:

- la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 13 dell'Avviso.
- l'esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del progetto e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;

- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3 della L.r. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta.

La revoca parziale dell'agevolazione consegue all'accertamento della decadenza per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento. In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 per cento dell'agevolazione erogata.

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso (cinque anni per le grandi imprese, tre per le PMI - cfr art. 5), salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando.

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso (3 anni per le PMI - cfr art. 5 e par. 15.2 dell'Avviso), salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione dell'Avviso. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a)dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b)dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c)dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

2. I contributi indebitamente percepiti sono restituiti maggiorati degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione.

3. Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A., qualora siano verificate le circostanze che danno luogo alla revoca (totale o parziale) del contributo, comunica con PEC al legale rappresentante della società e ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca, secondo quanto disciplinato al par. 15 dell'avviso .

Il provvedimento di revoca, da comunicarsi tempestivamente al beneficiario ed ai soggetti interessati a cura di Sviluppo Toscana S.p.A. o degli uffici regionali, dovrà contenere le indicazioni circa il termine, l'Autorità ed i modi per la tutela giurisdizionale. Qualora il soggetto destinatario del provvedimento di revoca non adempia a quanto previsto nel provvedimento in ordine alla restituzione delle somme conseguenti alla revoca (parziale o totale) del finanziamento, la Regione Toscana ha facoltà di escutere la fideiussione.

Si applica per quanto non richiamato al presente comma la Legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo.

Art. 12 - CONDIZIONE DI RISOLUZIONE

Il presente contratto è risolutivamente condizionato al positivo espletamento della verifica della regolarità della documentazione antimafia, rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”).

Il presente contratto deve intendersi in ogni caso risolto, senza bisogno di pronuncia del giudice o diffida, e dietro semplice comunicazione della Regione Toscana, qualora detta verifica, anche successiva alla stipula, dovesse risultare positiva. In tal caso con provvedimento amministrativo regionale, il

soggetto beneficiario sarà dichiarato decaduto dall'agevolazione con effetti retroattivi (ex tunc).

Articolo 13 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'applicazione e/o l'interpretazione delle disposizioni del presente contratto, ove la Regione Toscana sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Firenze.

Regione Toscana

Impresa

.....
(Responsabile del Settore "Politiche di sostegno alle imprese")

.....
(Legale rappresentante)